

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1

Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 – e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it











Belluno, 31/10/2023

A tutti i docenti e loro sedi

C. N. 150

OGGETTO: Divieto di Lezioni Private

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, la legge 297/94, in particolare all'art.508, afferma che non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto. In questo articolo, al comma 2, è inoltre riportata la norma che impone al docente, che decidesse di effettuare lezioni private in favore di studenti di altre scuole, rispetto a quella di servizio, di informare di tali attività private il proprio dirigente scolastico. Il docente che impartisce lezioni private deve altresì comunicare al proprio Ds il nome degli alunni e la loro provenienza. Il Ds può comunque, come è scritto nel comma 3, vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il Consiglio di Istituto.

Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto. In sostanza, quanto scritto nel suddetto art.508 Titolo I sezione I della legge 297/94, vieta, al docente di una data scuola, di impartire lezioni private ad alunni della propria scuola, e condiziona le lezioni private rivolte ad alunni di altre scuole a una informativa scritta al proprio dirigente scolastico, correlata di nome cognome e scuola dell'alunno seguito privatamente.

Si richiede pertanto a tutti i docenti di adempiere in maniera puntuale a quanto sopra riportato. I

La Dirigente scolastica

Fatima Palazzolo

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso

connesse